

I PROFILI SOSTANZIALI DELLA RIFORMA IN MATERIA DI AMBIENTE (L. N. 68/2015): TRA ISTANZE DI EFFETTIVITÀ E SIMBOLISMO REPRESSIVO*.

di

Elio Lo Monte**

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Una panoramica sulla riforma di cui alla l. n 68/2015: gli aspetti positivi. 3. I profili negativi della riforma. 4. Previsione di sottosistemi normativi e carenza di effettività.

1. Premessa.

La questione concernente la ricerca di una maggiore tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale ha radici lontane. Da tempo la collettività – intimorita dalle conseguenze negative sulla salute umana – sollecitava attraverso le varie associazioni ambientaliste, l'attivazione del diritto penale e, ove già presente, l'inasprimento delle sanzioni per contrastare i frequenti fenomeni di inquinamento ed i ricorrenti disastri ecologici.

La storia dell'ambiente, del resto, può essere scadenzata esaminando proprio i grandi disastri che da oltre mezzo secolo flagellano l'intero pianeta, rispetto ai quali si è assistito, in passato, ad un'ingiustificata inerzia del legislatore interno e sovranazionale che avrebbe condizionato nei tempi a venire la politica del diritto in tema di inquinamento. Aver riconosciuto particolare tutela agli interessi della produzione e, più in generale, all'economia, ha comportato, almeno fino alla fine degli anni '80 del secolo scorso, pesanti ricadute sulle strategie di (non)tutela dell'ambiente.

Nel corso degli anni si è affermata una più incisiva presa di coscienza della 'questione ambiente' che ha determinato l'abbandono di quella logica, non poco perversa, che considerava i disastri in una dimensione di costi – una sorta di necessaria conseguenza – del progresso scientifico e tecnologico.

Gli inizi degli anni '80 registravano, non solo una ripresa del dibattito ambientale, ma un diverso modo di sentire il problema dell'inquinamento. La salvaguardia dell'ambiente diveniva il punto d'arrivo di ogni politica di sviluppo tesa al recupero della qualità della vita quale obiettivo fondamentale della società post-industriale. Sulla base dell'acquisizione del rapporto molto stretto di interdipendenza tra ambiente e qualità della vita¹.

Alla base della legge di riforma si possono cogliere, dunque, risalenti istanze diffuse di maggiore protezione delle matrici ambientali, che seppure con grave e colpevole ritardo ed in modo parziale vengono successivamente accolte dal legislatore. Nella Relazione alla l.n. 68/2015 vengono richiamate, infatti, la dimensione e la pervasività dei reati contro l'ambiente, nonché la necessità di prevedere un nucleo di fattispecie in grado di superare «la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete»².

* Relazione svolta al Convegno su: «*Reati ambientali. Un approfondimento sugli aspetti teorici e operativi della legge 68/2015*», organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno - Formazione continua POF 2021 - Diritto penale, Salerno 27 aprile 2021.

** Professore ordinario di Diritto penale - Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) - Università degli Studi di Salerno.

¹ E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano 2004, p. 12 ss.

² Cfr. la *Relazione* alle proposte di legge: n. 342 (del 19 marzo 2013) e altre proposte in *Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XVII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - N. 342-957-1814.A*.

Una spinta all'emanazione della l. n. 68/2015 è venuta anche dal legislatore sovranazionale; all'originaria inerzia – dimostrata sino agli anni '90 – si contrapponeva nel corso del tempo una diversa impostazione che assumeva cadenze assai imponenti in ordine al numero delle direttive emanate, e che incideva in maniera rilevante sul processo di normazione dei singoli Stati. La direttiva n. 2008/99 – seppure attuata a tappe e in modo dilazionato dal legislatore interno – rappresenta uno dei presupposti della l. n. 68/2015 per le precise sollecitazioni a perseguire «un elevato livello di tutela», con la previsione di «sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente» (10° considerando). La direttiva sostiene, inoltre, l'uso delle sanzioni penali ritenute «maggiormente dissuasive» (5° consid.) e «indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile» (3° considerando).

Sulla base di tali premesse – esigenze diffuse di maggiore protezione, risistemazione della normativa vigente, misure caratterizzate da un più forte impatto e, dunque, strumenti di tipo penalistico – prende piede l'idea di un profondo cambiamento strutturale degli illeciti ambientali. Una tale 'riscrittura' del comparto sanzionatorio, in realtà, non c'è stata perché il legislatore ha previsto nuove fattispecie delittuose *accanto* al sistema di cui al T.U.A. (d. lgs. n. 152/2206) e, dunque, le nuove incriminazioni «vanno a sommarsi a quelle già esistenti, con ulteriore appesantimento del sistema posto a salvaguardia dell'ambiente»³.

La legge di riforma (n. 68/2015), a voler utilizzare un eufemismo, non ha ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte della dottrina⁴; non c'è dubbio che alcuni clamorosi e oggettivi *svarioni* del legislatore – come avremo modo di vedere nel prosieguo – rischiano di vanificare anche alcuni aspetti positivi che il provvedimento di legge, seppure timidamente, presenta.

Ad uno sguardo d'insieme la legge si lascia apprezzare per alcune scelte di fondo o per alcuni buoni propositi; meno condivisibile è senza dubbio la tecnica di normazione che risulta inficiata da un duplice errore metodologico: il riferimento macro-beni giuridici da cui discendono macro-eventi e la strutturazione in termini di reati danno a cui fanno seguito le ben note difficoltà dell'accertamento del nesso causale, soprattutto in ipotesi di inquinamento storico.

2. Una panoramica sulla riforma di cui alla l. n. 68/2015: gli aspetti positivi.

In ordine agli aspetti positivi va segnalata la scelta di inserire un ristretto nucleo di figure delittuose all'interno del codice penale così come la collocazione sistematica delle stesse subito dopo i delitti contro l'incolumità pubblica. Com'è stato evidenziato «aver posto questo nuovo titolo 'subito dopo' le disposizioni emanate a garanzia dell'incolumità pubblica ha il merito di affermare un dato non irrilevante: la stretta relazione tra ambiente e persona, di modo che la tutela del primo finisce per ricadere sulla seconda»⁵.

Il legislatore ha recepito sotto questo profilo le risalenti considerazioni svolte da dottrina e giurisprudenza per una codificazione degli illeciti ambientali anche se andava prima snellito

³ M. TELESCA, *la tutela penale dell'ambiente: i profili problematici della l. n. 68/2015*, Torino 2016, p. 26.

⁴ Sulle varie e numerose censure avanzate cfr. ad esempio T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, p.10 ss.; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, (11 gennaio 2016), in <http://www.lalegislazonepenale.eu>, p. 8; G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale «abusivo»*, (17 marzo 2015), in <http://www.lexambiente.com>, p. 1 ss.; ID., *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo*, (15 aprile 2015), in <http://www.questionegiustizia.it>, p. 2 ss.; M. SANTOLOCI, *In Italia ci si ammala e si muore di «parametri»*. *Disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui delitti ambientali)*, (11 gennaio 2015), in <http://www.dirittoambiente.net>, p. 1 ss.; C. BERNASCONI, *Il "bastone" e la "carota" nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium iuris*, 2015, 12, p. 1403 ss.; F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>, 2018, 1, p. 330 ss.

⁵ Così M. TELESCA, *la tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 20.

l'apparato sanzionatorio previsto dalle violazioni inutili come dimostra il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto alle matrici ambientali, di cui alla nuova Parte VI-bis del Testo Unico dell'Ambiente (introdotta dall'art. 9 l. n. 68/2015) composta dagli artt. da 318-*bis* a 318-*octies*⁶. Non si comprende la criminalizzazione di fatti «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (art. 318-*bis* T.U.A.), che proprio per tali ragioni vengono ammessi ad una procedura particolare di estinzione. Appare naturale interrogarsi sulla scelta dell'attivazione degli strumenti penalistici a fronte di comportamenti bagatellari per il bene giuridico; l'opzione verso forme di intervento diverse dal diritto penale – ad esempio ricorrendo all'illecito amministrativo – era certamente auspicabile in ragione delle condotte prodromiche poste in essere che, in quanto tali, si caratterizzano anche per non arrecare, neppure sullo sfondo, un pericolo al bene ambiente.

La codificazione degli eco-delitti è senza dubbio positiva per le ricadute politico-criminale che si manifestano sul piano della generalità dei consociati. La codificazione afferma l'idea che i comportamenti contro l'ambiente non sono 'fatti di scarsa importanza' e che, pertanto, non possono essere intesi come degli illeciti minori ma veri e propri delitti, riprovevoli nella stessa misura delle lesioni, del furto o della truffa. Anche i comportamenti contro l'ambiente, dunque, sono connotati da rilevanza e gravità e meritano di entrare nel codice penale in quanto «prontuario tendenzialmente esaustivo degli interessi e dei valori meritevoli di tutela»⁷.

Nell'ambito degli aspetti positivi possiamo collocare, inoltre:

a) le disposizioni relative al ravvedimento operoso (art. 452-*decies* c.p.) che prevede una diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nel caso in cui l'autore si adoperi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, oppure provveda 'concretamente' alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. L'intento del legislatore appare chiaro: incentivare le attività *post delictum* al fine di arginare il danno arrecato all'ambiente e, ove possibile ripararlo o ripristinare l'originario stato dei luoghi inquinati;

b) il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 452-*duodecies* c.p. secondo cui il giudice, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione a carico del condannato. Viene affermato il principio secondo cui il danno arrecato all'ambiente dev'essere riparato a spese del trasgressore;

c) nella stessa ottica – di recupero dell'ambiente – va collocata la fattispecie di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.). In questo caso, viene sanzionato il comportamento di colui che non ottempera all'obbligo di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi prescritto dalla legge, da un ordine del giudice o da un ordine di un'autorità pubblica;

d) sotto alcuni aspetti gli stessi ampliamenti delle possibilità di configurare interventi ablativi in favore dello Stato (la confisca per equivalente di cui all'art. 452-*undecies*, co. 2 c.p.) potrebbero ascrivere tra le note positive; senonché l'applicabilità dell'istituto sconta i pesanti

⁶ Sugli aspetti controversi di tale 'innovazione' nel sistema dell'ambiente G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal D. Lgs 152/06*, (20 luglio 2015), in www.lexambiente.com; dure critiche sono state sollevate da A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.* 2014, 5, 469; in proposito ci sia consentita l'autocitazione di *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova Parte VI-bis del T.U.A. (art. 1 co. 9 e art. 2, l. n. 68/2015): ancora un esempio di 'normativa rinnegante'*, (11 gennaio 2016), in <http://www.lalegislazionepenale.eu>, p. 1 ss.

⁷ C. FIORE, *Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale*, in *Dem. dir.*, 1977, p. 685.

limiti del non facile accertamento del danno o del profitto, che finisce per renderne complicata l'ammissibilità, come dimostra un recente arresto giurisprudenziale⁸.

3. I profili negativi della riforma.

Ai buoni intendimenti anticipati dal legislatore, ricorrendo a piene mani al circuito *massmediale*, e ai timidi profili positivi fanno da contraltare numerosi difetti, alcuni recenti altri certamente consueti. Profili negativi così marcati che finiscono per vanificare ogni possibilità di apportare una reale tutela all'ambiente.

In particolare, la formulazione delle fattispecie incriminatrici si può annoverare tra le cause patologiche della normazione penale in questo settore.

Con l'emanazione della l. n. 68/2015 il legislatore perpetua meccanismi che si pongono in aperta violazione con i principi penalistici di derivazione costituzionale: necessaria offensività del reato, tassatività-determinatezza del tipo criminoso, riserva di legge, proporzione della risposta sanzionatoria.

Del resto, come anticipato, la protezione di oggettività sfuggenti (l'ambiente complessivamente considerato) ha come conseguenza l'insorgenza di rilevanti questioni non solo sul piano del linguaggio 'tecnico' da utilizzare ma anche in ordine all'individuazione dell'evento e all'accertamento del nesso causale. Paradigmatico di un tale stato di cose sono le fattispecie fondamentali (inquinamento ambientale, art. 452-*bis* c.p., e disastro ambientale, art. 52-*quater* c.p.) che costruite come reati di danno, appaiono viziate da un gigantismo offensivo che ne rende improbabile l'accertamento processuale soprattutto con riguardo al nesso causale.

Procedendo con un pizzico di maggiore ordine vanno segnalate – a titolo di mero esempio e in forma necessariamente sintetica – alcune ingiustificabili previsioni:

a) in primo luogo, l'uso dell'avverbio 'abusivamente', quale nota di illiceità speciale, che compare negli artt. 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* c.p., ha dato vita ad una molteplicità di interpretazioni. Si tratta di un avverbio che, a ben vedere, ha scarsa utilità nel contesto delle norme prima richiamate. In alcuni casi (disastro ambientale), la presenza dell'avverbio 'abusivamente' ha portato ad ipotizzare addirittura la possibilità di un disastro lecito⁹ qualora il fatto posto in essere sia stato rispettoso delle autorizzazioni rilasciate dalla P.A.;

b) censurabile appare l'uso delle locuzioni «compromissione o un deterioramento» e «significativi e misurabili» di «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», di «un ecosistema» che connotano l'art. 452-*bis* c.p. Si tratta di formule di difficile interpretazione e ridondanti (si pensi alla compromissione rispetto al deterioramento, ma nonostante ciò il legislatore ha tenuto distinti i concetti). La giurisprudenza, per riconoscere un senso compiuto e autonomo a termini naturalmente portati ad esprimere lo stesso concetto, è stata costretta ad utilizzare metodiche ermeneutiche rapportabili al c.d. bilancino del farmacista¹⁰. L'alterazione

⁸ Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, in <http://www.dirittopenalecontemporaneo.it>, con nota di T. TRINCHERA, *Caso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, (11 febbraio 2014); tra i diversi contributi sul tema cfr. F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania, Lo stato di eccezione oltre lo Stato di diritto*, (11 marzo 2015), in <http://www.penalecontemporaneo.it>; P. TONINI, *Il caso ILVA induce a ripensare le finalità e gli effetti del sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 10, p. 1153 ss.; M. CATENACCI, *Il "caso ILVA" nel difficile rapporto fra governo e tutela penale dell'ambiente*, in *Itinerari di diritto penale dell'economia*, a cura di R. BORSARI, Padova, 2018, p. 56 ss.

⁹ G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale «abusivo»*; cit., ID., *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, (26 giugno 2015), in <http://www.lexambiente.com>.

¹⁰ Si fa riferimento alla sentenza di legittimità Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>, con commento di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, ivi; in *Dir. giur. agr. lim e amb.*, 2016, n. 6, p. 11 ss.

dell'ambiente – come evidenziato nella decisione appena richiamata che è divenuta *ius receptum* – si caratterizza «nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi». Ma sostenere che «compromissione» e «deterioramento» indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione della matrice ambientale significa sottovalutare quell'alternatività stabilita dal legislatore con la disgiuntiva «o». Va segnalato che, recentemente, la Corte regolatrice ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-*bis* c. p., sollevata per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D e, dunque, per violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice¹¹. L'aggiuntiva locuzione «significativi e misurabili» non aiuta a comprendere la disposizione di legge e non va immune da difetti. L'uso dei termini 'significativi' e 'misurabili' sta a indicare solo che devono essere estromessi, dalla portata della fattispecie, eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto. Anche in questo caso al di là della riaffermazione in via astratta del principio di offensività non si va; sarà solo il giudice successivamente al comportamento posto in essere a stabilire che quella data azione ha comportato una compromissione 'significativa' e 'misurabile'. Il richiamo alla 'significatività' e alla 'misurabilità' non reca alcun risolutivo apporto, risolvendosi il tutto in una mera tautologia. Sostenere che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, con esclusione dei fatti di minore rilievo; oppure ribadire che il termine «significativo» denota incisività e rilevanza, mentre «misurabile» può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile, si ha l'unico risultato di estromettere dalla portata del tipo delittuoso i fatti lievi. Il problema, però, resta in tutta la sua rilevanza: quando un fatto può dirsi rilevante, incisivo, apprezzabile; e questo lo stabilirà il giudice di volta in volta. E di volta in volta il destinatario della fattispecie incriminatrice conoscerà la reale portata della stessa, magari solo dopo aver violato la disposizione;

c) ugualmente criticabile può dirsi l'inciso 'porzioni estese o significative' che pone in risalto una evidente vaghezza; i confini della formula saranno stabiliti dalla giurisprudenza nell'analisi del caso concreto verificatosi, con rischi di innegabili sul terreno processuale e sulla parità di trattamento dei consociati. Nella stessa ottica si iscrivono i concetti utilizzati dal legislatore di 'ecosistema' o 'biodiversità';

d) fondate sono, ancora, le obiezioni verso la previsione delle formule adoperate nella fattispecie simbolo della l. n. 68/2015: l'art. 452-*quater* c.p. Secondo la norma appena richiamata costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il concetto di «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» si caratterizza per estrema indeterminatezza e genericità e finisce per ipotizzare un macro-evento che tranne in rare eccezioni appare di difficile verificabilità, con conseguente improbabile accertamento processuale. La nozione di irreversibilità si concretizza nell'impossibilità, *in re ipsa*, di ritornare

con osservazioni di E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*.

¹¹ In proposito cfr. M. TELESCA, "Manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale della fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); ma i dubbi persistono, in *Iura & Legal*, 2020, 7, p. 1 ss.

allo stato originario. Stesso ordine di questioni solleva l'interpretazione del n. 2 dell'art. 452-*quater* c.p. «che ipotizza un evento 'reversibile' – seppure conseguibile solo attraverso l'emanazione di provvedimenti eccezionali – mentre nel n. 1 viene utilizzato un termine che ha una valenza diametralmente opposta e delinea, appunto, un evento 'irreversibile'. Il legislatore ha tenuto distinti i due accadimenti attraverso l'avverbio 'alternativamente'; pertanto, si configura disastro ambientale quando si verifica un'alterazione irreversibile oppure quando si verifica un'alterazione (reversibile) a cui si può 'rimediare' solo con provvedimenti eccezionali o particolarmente oneroso»¹². Non diversamente dall'art. 452-*bis* c.p. la locuzione «particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» di cui all'art. 452-*quater* co. 2 c.p. è del tutto sfuggente e solo successivamente alla commissione del fatto si 'conoscerà se l'agente ha commesso un disastro ambientale.

4. Previsione di sottosistemi normativi e carenza di effettività.

La conclusione che si può trarre dall'emanazione di un tale articolato, «complicato e ridondante»¹³ si racchiude, non diversamente dal passato, nella scarsa capacità della risposta statutale di farsi carico di una reale tutela dell'ambiente. Mantengono piena attualità le espressioni di delusione già avanzate da attenta dottrina, quando ha evidenziato il «sentimento di profonda frustrazione che rimane, almeno nello studioso di diritto penale»¹⁴.

La previsione di macro-eventi finisce per vanificare ogni possibilità applicativa, tant'è che «per aggredire in modo "significativo e misurabile 'biodiversità, flora o fauna' in quanto tali occorrerebbe quanto meno un evento nucleare»¹⁵.

L'aspetto maggiormente insoddisfacente della riforma si rinviene nel fatto che, ancora una volta, la risposta del legislatore contro i fatti posti in essere contro l'ambiente viene ricostruita nei termini di sottosistema normativo. Quest'ultimo solo apparentemente può lasciare presagire spazi di maggiore tutela. L'effettività della risposta statutale, invece, si muove in sintonia e la razionalità penalistico-ordinamentale; qualunque strappo, con eccezione e sub-eccezioni, non fa altro che indebolire il corretto funzionamento del sistema.

Basta richiamare in proposito la clausola di riserva posta in apertura della fattispecie sul disastro ambientale. La formula «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434» finisce paradossalmente per dare precedenza alla fattispecie del disastro innominato. Una clausola del tutto inutile perché se, come viene affermato nei lavori preparatori, la finalità era quella di salvaguardare i processi in corso, questa 'preoccupazione' del legislatore si risolveva all'interno del sistema penale con la normale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del c.p.

Le categorie penalistiche risultano ancora una volta svilite; il disastro ambientale ne è un esempio paradigmatico ove l'evento è, spesso, il frutto di uno «stillicidio che promana da diverse fonti»¹⁶. In tali casi, per legare condotta ed evento, occorre agire per forzature; com'è stato segnalato la causalità risulta «smembrata e flessibilizzata, nell'applicazione giudiziaria per cogliere dinamiche causali cronologicamente progressive, in cui l'evento è conseguenza di

¹² Come messo chiaramente in luce da M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 73 ss.

¹³ Con riferimento al d.d.l. n.1345, poi l. n. 68/2015, cfr. G. AMENDOLA, *Il d.d.l. sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione*, (25 marzo 2014), in www.insic.it.

¹⁴ P. PATRONO, *Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. Testo unico ambientale*, (3 novembre 2001), in www.lexambiente.com.

¹⁵ Così T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati*, cit., 12.

¹⁶ Cfr. R. BLAIOTTA, *Profili di diritto penale in AA.VV., Il problema dell'inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell'ordinamento italiano*, Milano 2018, p. p. 51; sulla serialità delle condotte di inquinamento F. CENTONZE, *L'eredità "storica" dei processi di industrializzazione: il problema dell'inquinamento storico e le scienze giuridiche*, ivi, p. 18.

una globalità indifferenziabile di singoli apporti, in sé e per sé inespressivi di una sufficienza eziologica rispetto a macro-eventi, a contenuto diffuso»¹⁷.

Ulteriori esempi si rinvengono oltre che nella presenza di ‘clausole generali’ (rappresentate dalle formule: «provvedimenti eccezionali» o «particolarmente onerosa», ‘significativi e misurabili’ che finiscono per porsi in termini di mere tautologie); nel regime della prescrizione che ha raddoppiato i termini per i reati ambientali in modo del tutto avulso dalla *ratio* dell’istituto.

Di fronte a disposizioni inapplicabili – 452-bis e *quater* c.p. – ‘mostrare il pugno’ può incidere momentaneamente sul problema emotivo, ma, alla lunga, di per sé solo risulta sterile e, in quanto tale, inidoneo a conseguire apprezzabili risultati; anzi, finisce per assecondare solo pericolose tendenze di giustizia sommaria.

Tutto viene affidato al rigorismo sanzionatorio che risulta sproporzionato e squilibrato rispetto alla tutela di altri bene giuridici. Sotto questo specifico profilo l’entità delle pene pone la l. n. 68/015 in piena sintonia con un *déjà vu* connotato da semplicistici inasprimenti sanzionatori. Il rigorismo repressivo, ‘assecondando’ un contesto sociale di espressioni roboanti (calibrate sull’emergenza di turno, come ‘pugno di ferro’, ‘solo carcere’, nonché sulla ormai abusata ‘tolleranza zero’) anche nel settore dell’ambiente, procrastina una razionale analisi della ‘questione ambiente’ e, conseguentemente, la ricerca di razionali (*rectius*, effettivi) rimedi.

Siamo in presenza di una legislazione che si allinea al ‘buio del postmoderno’, per utilizzare una felice espressione di Zigmunt Bauman¹⁸, che ammantava anche il diritto penale dell’ambiente.

La riforma di cui alla legge n. 68/15 – non diversamente dalla recente legislazione più in generale – si pone come classico esempio di simbolismo repressivo proprio per le difficoltà della verifica e della prova del nesso causale in tema di disastri ambientali.

Il legislatore usa la sanzione penale come spauracchio, senza soppesare i rischi derivanti dal rapporto tra ‘penalità minacciata e penalità agita’, connessi all’esercizio raffigurativo della minaccia penale¹⁹. Questa ‘nuova’ filosofia affermata sin dagli inizi degli anni ’90 del secolo scorso rappresenta il comune denominatore della normazione penale. Infatti, l’uso (meglio l’abuso) dell’esemplarismo punitivo si allarga a ‘macchia d’olio’ coinvolgendo i settori più diversi (P.A., ambiente, tributario, economia pubblica, societario, ecc.) e raggiunge l’espressione più alta nei c.d. ‘pacchetti sicurezza’.

Si tratta di un punto di arrivo comunque provvisorio perché il fenomeno dell’inasprimento sanzionatorio, portato da una penalizzazione a tappeto con cornici edittali sempre più alte, non sembra essere interessato ancora oggi da qualche, neppure timido, segnale di inversione di tendenza.

Lo strumento penale – brandito come una sorta di primordiale clava – e (mal)inteso in termini di panacea finisce per assumere la funzione di un feticcio, che riassume in sé le qualità di una ricetta valida per tutte le patologie e, in quanto tale, s’inserisce in un quadro esclusivamente proteso a tranquillizzare l’ansia diffusa verso fenomeni criminosi.

Una risposta che forse paga sul piano del populismo giuridico-elettorale ma non con riferimento alla tutela dell’ambiente.

¹⁷ T. PADOVANI, *Inquinamento storico e diritto penale*, in *Il problema dell’inquinamento storico*, cit., p. 44.

¹⁸ Z. BAUMAN, *Il buio del postmoderno*, Reggio Emilia 2011.

¹⁹ Già M. PAVARINI, *La “penitenziarizzazione” della giustizia penale*, in AA.Vv., *La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale*, a cura di S. MOCCIA, Napoli 1998, p. 177.